IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIX - Serie V - Vol. VI - Fascicolo VII - Luglio 1934

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale.

Decretum. — *Approbatur nova formula benedictionis et impositionis quinque Scapularium pro ritu alexandrino Coptorum* [« A. A. S. », 1934, p. 302].

Breviorem formulam, quae in Rituali Romano prostat ad benedicenda et imponenda quinque Scapularia, Administrator Apostolicus Patriarchatus Alexandrini Coptorum in arabicam linguam transferri iteratis precibus ab hac Sacra Congregatione postulavit.

Haec vero Sacra Congregatio, utpote quae in novis etiam devotionibus, quae ad uberiorem pietatem fovendam florent, puritati et integritati Orientalium rituum pervigil studeat, maluit potius ut nova formula, ritui Alexandrino Coptorum magis respondens, exararetur.

Rei liturgicae igitur peritorum voto exquisito, infrascriptus huius Sacrae Congregationis Cardinalis Secretarius, in audientia die 24 Ianuarii a. c. habita, hanc novam formulam Summo Pontifici probandam proposuit, qui eam apostolica Sua auctoritate confirmare dignatus est, mandans ut in posterum haec formula unice sit adhibenda in benedictione et impositione quinque Scapularium, quorum indulgentiis et privilegiis fideles ritus alexandrini Coptorum augeantur.

Ex mandato igitur Ss.mi Sacra haec Congregatio praesenti decreto adnexam lingua latina exaratam formulam adprobat et publici iuris facit atque iubet eam pro fidelibus ritus alexandrini Coptorum adamussim servari.

Quam formulam praelaudatus Administrator Apostolicus copticis et arabicis typis edendam curabit in appendice proprii Euchologii ad usum sacerdotum totius Patriarchatus, qui debitam facultatem ab hac Sacra Congregatione impetraverint.

Contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis Orientalis, die 10 Martii 1934.

A. Card. Sincero, *Episcopus Praenest., a Secretis.*

I. Cesarini, *Adsessor.*

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Ufficio delle indulgenze.

I.

Preces, post privatae Missae celebrationem recitandae, indulgentiis locupletantur [« A. A. S. », 1934, pag. 312 e seg.].

Decretum. — Ss.mus D. N. Pius divina Providentia Pp. XI, benigne excipiens humiles plurium sacerdotum postulationes poscentium ut Sanctitas Sua amplioribus indulgentiis dignaretur ditare orationes illas, quae iussu s. m. Leonis Pp. XIII, in omnibus Orbis ecclesiis post privatae Missae celebrationem flexis genibus sunt recitandae, ad incitamentum quoque fidelium qui Missae intererunt, ne ab Ecclesia discedant antequam sacerdos omnia compleverit quae sacra Liturgia ipsi absolvenda mandat et antequam ipsi simul cum sacerdote easdem persolverint orationes, in audientia diei 18 huius mensis infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, paterna liberalitate piam ac devotam praefatarum precum recitationem *decem annorum indulgentia* locupletavit, mandavitque ut tanta elargitio publici iuris fieret.

Haec autem decrevit, servata quoque septem annorum partiali indulgentia, qua ex concessione s. r. Pii Pp. X gaudet precatiuncula « Cor Iesu Sacratissimum, miserere nobis » ter cum sacerdote flexis genibus pariter post Missae celebrationem a fidelibus repetita. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione et contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Paenitentiariae Ap., die 30 Maii 1934.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

II.

Preculae quaedam in honorem SS.mi Sacramenti indulgentiis ditantur.

Decretum. — Ut queant velintque fideles in divinissimum Altaris Sacramentum iugibus (quanta humana fragilitas sinit) devotisque adspirationibus animum et cor intendere, maxime opportunum visum est breves nonnullas preculas quae mediis etiam in quotidianis occupationibus facile repeti possint, eisdem proponere, peculiaribus hunc in finem indulgentiis auctas. Quare, instante infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiore, Sanctissimus D. N. Pius divina Providentia Pp. XI in audientia die 1 huius mensis eidem impertita benigne concedere dignatus est, ut oratiunculis, ex eucharistica liturgia

vel invecta populi consuetudine desumptis, quae infra indicantur, sequentes indulgentiae, suprema Sua auctoritate, edicantur adnexae; nempe ut:

a) *Antiphonae cum versu et oratione.*

O Sacrum convivium, in quo Christus sumitur; recolitur memoria passionis eius; mens impletur gratia, et futurae gloriae nobis pignus datur.

℣. Panem de caelo praestitisti eis.

℟. Omne delectamentum in se habentem.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue, quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sentiamus: Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Indulgentia partialis septem annorum adnectatur, si eadem pia mente et saltem corde contrito recitetur;

indulgentia plenaria, suetis conditionibus lucranda, si per integrum continuum mensem quotidie recitata fuerit;

b) *Invocationi.*

O salutaris Hostia
quae caeli pandis ostium
Bella premunt hostilia;
da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
nobis donet in patria. Amen.

Indulgentia partialis quinque annorum et *indulgentia plenaria* ut supra;

c) *Laudationi populari, quae italice ita se habet:*

Vi adoro ogni momento,
o vivo Pan del ciel, gran Sacramento.

Indulgentia partialis trecentorum dierum et *indulgentia plenaria* ut supra;

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione et contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Paenitentiariae Ap, die 4 Iunii 1934.

L. Card. LAURI, *Paenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

STUDI DI DIRITTO CANONICO

I.

Presupposti al diritto processuale canonico.

§ 2. — La forza del diritto.

1. Concepito così il diritto come noi lo concepiamo (1) ci appare non come cosa estranea all'uomo ma a lui immanente; non come un di più aggiunto dal di fuori ma come congenita profonda esigenza, come necessario orientamento della natura umana, cosciente e libera, verso la sua felicità suprema, che è unicamente in Dio suo primo principio e suo ultimo fine (2). Così la sua facoltà appare eminentemente dinamica perché lo porta ad operare e a salire, a conoscere, amare, agire in un continuo superamento verso Dio; divino privilegio dell'uomo sulle cose tutte di questa terra fatte per lui, ma insieme formidabile privilegio; formidabile perché egli non può rinunciarvi, appunto perché è nel tessuto connettivo del suo essere; non se ne può dispogliare perché non si può dispogliare di sé; questo non poter rinunciare ad elevarsi, questo non poter sostituire all'orientamento della sua vita un obiettivo diverso da Dio, in modo che anche quando lo tentasse non sfuggirebbe a Lui, ma solo incontrerebbe il giudice che condanna laddove avrebbe potuto trovare il Padre che si dona in una ineffabile dedizione, questo vincolo che ineluttabilmente ci tiene legati a Dio noi chiamiamo *dovere*. Esso non è in noi qualche cosa di diverso da quel *potere* che abbiamo detto diritto; a guardarlo bene è la stessa spinta, lo stesso vincolo, lo stesso rapporto, solo è un aspetto diverso, o una diversa manifestazione della stessa forza che da Dio lanciandoci nel mondo razionale e perciò morale, continua a tenerci orientati consapevolmente ed attratti verso il centro del nostro stesso essere.

2. Così la stessa forza del suo diritto quando l'uomo si pone di fronte a Dio diventa dovere, il primo, il più nobile, il più forte, il più sacro, il fondamentale: ché esso trova in sé stesso non solo la sua giustificazione, ma anche la sua garanzia suprema: in forza di esso io posso e debbo dire: ho il diritto e il dovere di vivere, di viverla pienamente la mia vita; guai a chi mi ostacola; egli incontrerà ineluttabilmente la giustizia di Dio che vendicherà il diritto e il dovere ch'Egli mi ha dato di vivere per Lui. Questo è un nuovo atteggiamento del dovere; è una nuova manifestazione della forza di esso, o, se meglio

(1) Cfr. « Monitore Eccl. », fasc. aprile 1934, p. 115 ss.
(2) Cfr. Sturzo, *La vita in Dio*. Trani, 1928.

piace, una nuova direzione, non più verticalmente verso l'alto, ma orizzontalmente, a raggiera, verso gli altri uomini, in tutti i sensi; si direbbe la rifrazione dello stesso raggio che viene da Dio in me e da me si rifrange tutt'attorno come a garentire o ad esprimere la mia personalità.

Così la mia come quella degli altri uomini, ché quella naturale esigenza nostra a vivere in società, domestica e poi anche civile, di cui sopra abbiamo discorso, porta con sé una incommensurabile fecondità di rifrazioni dello stesso fondamentale nostro rapporto con Dio, primo principio e ultimo fine, che è quanto dire una feconda moltiplicazione di rapporti, i quali tutti debbono alla fine convergere verso un fine ultimo comune per tutti. Così nella convivenza sociale la forza del mio diritto non si attenua, anzi si moltiplica e segna inderogabili limiti all'attività degli altri, come d'altra parte il diritto altrui li segna alla mia attività: quello che è mio diritto è perciò stesso dovere per gli altri, s'impone al loro rispetto per la sua stessa forza naturale, che, come abbiamo visto, è la forza stessa di Dio, come a me s'impone il rispetto dell'altrui diritto: e poiché il diritto così inteso è vita, esso va difeso come la vita, cioè prima con la persuasione che tende a far riconoscere agli altri il nostro diritto, poi con la forza che tende a paralizzare l'ingiustizia da altri imminente.

3. Questo in linea assoluta: ma nella realtà delle cose va tenuto conto che l'uomo può anche errare nel giudicare quali sono le applicazioni concrete di quello che è il dettame del suo diritto naturale in collisione col diritto o con le pretese altrui; e può anche accadere che il punto interrogativo rimanga anche dopo che da una parte e dall'altra si sono dimostrate le proprie *ragioni*: occorre allora l'interpretazione e l'applicazione del diritto naturale fatta da colui che è costituito dalla natura stessa, cioè in fine da Dio, tutore responsabile dell'ordine sociale: questi è innanzi tutto il padre di famiglia e poi, quando dalla famiglia si è passati ad una organizzazione sociale più ampia e più perfetta, la legittima suprema autorità sociale: spetta a questa anzi, a prevenire quanto è possibile questioni e disordini, definire antecedentemente in regole di vita civile quello che il diritto naturale applicato a determinate circostanze di tempo e di luogo viene ad imporre. Né essa suprema autorità sociale dovrà limitarsi solo a proporre tali norme di vita quasi come interpretazione dottrinale del diritto naturale, ma ad essa spetta *imporre* tali norme perché a tal fine è costituita per lo stesso diritto naturale, che ha Dio per autore; imporle (potere legislativo) curandone l'attuazione (potere esecutivo) sia aiutando i volonterosi (potere amministrativo), sia costringendo i riottosi (potere coattivo) con sentenze efficaci (potere giudiziario) e con pene opportune (potere penale). Tutti questi non sono altrettanti poteri, ma solo manifestazioni dello stesso potere della suprema autorità sociale, che i nostri maggiori incarnavano nella espressione classica del *Princeps* e i moderni preferiscono chiamare, con parola ancora non bene precisata, *Stato*. A noi interessa qui soltanto rilevare che tutto questo non è costruzione cervellotica di filosofi da strapazzo, ma è lo svolgimento logico e naturale della stessa forza del diritto, del diritto stesso naturale, del più semplice e più puro che voi possiate

pensare; esso è vita, quindi è eminentemente dinamico, tendente cioè all'azione, perché *vita est agere*, tendente cioè alla estrinsecazione verso l'alto sempre, ma in un giuoco di rapporti collaterali dai quali non è possibile prescindere e nei quali anzi il diritto nostro a salire trova ed afferma la sua più concreta espressione.

4. E un'altra cosa a noi premeva mettere qui in rilievo, che alla concezione teleologica e teologica del diritto si giunge non per la via di belle espressioni, ma per la forza ineluttabile della logica più rigorosa, ispirata alla più sincera ricerca di verità e al desiderio legittimo di capirci qualcosa di concreto in questa immensa meraviglia della vita umana.

Così la forza del diritto ha per noi la sua prima scaturigine dalla volontà di Dio stesso che ha voluto l'uomo intelligente, libero, costituzionalmente sociale, e non dall'uomo, cioè non dalla storia umana che è vita vissuta in passato e non vita che si vive o si deve vivere, ed è un misto di bene e di male, di diritti riconosciuti e di diritti (e quanti!) violati; né dal Principe che è un uomo e il diritto è chiamato a precisare, attuare, difendere nel senso che sopra abbiamo accennato; né pertanto dallo Stato inquanto è l'espressione della più alta forza sociale, la quale trova la sua giustificazione solo nel diritto naturale, stabilito da Dio. Il Principe o lo Stato partecipano da Dio la loro autorità, e la esprimono nelle leggi e nei giudizii solo intanto inquanto ad essa non contradicono: anche questa è la logica delle cose.

Si dirà che questa è roba vecchia. Si risponde che la verità non invecchia mai e che la natura dell'uomo non è ancora mutata, non ostante sieno mutate tante cose umane, alcune in bene, alcune disgraziatamente anche in male. Tra queste ultime vanno annoverate tutte le aberrazioni che nel concetto del diritto e del suo fondamento e della sua forza si sono andate vertiginosamente accavallando da un certo tempo a questa parte, e sentiamo noi stessi che a dir le cose chiare e semplici come stanno ci vuole, chi sa perché? una certa dose di coraggio.

5. Ma una volta capite bene queste semplici cose, vere e sublimi come la nostra natura, si acquista un certo senso di tranquillità e si procede anche più spediti, non a sbalzi e ondate, non a tastoni e urtoni, ma sicuramente e verso un orientamento preciso; cosa questa che crediamo non sia da trascurare, ma che invece debba interessare assai vivamente e i sudditi e i ministri della giustizia e i Capi stessi dei popoli; per i quali tutti la forza del diritto deve esser sentita non come forza bruta, ma come forza divina, appunto perché la legge umana è dettaglio e attuazione della legge naturale che è nella sua origine immediata legge divina.

Qui occorre precisare; è vero che teoreticamente deve essere tale la legge umana, e tale deve ritenersi che sia per presunzione di diritto; ma può accadere che, per la umana fralezza, la legge emanata dall'uomo discordi dalla legge naturale; potrebbe per esempio la legge umana comandare l'adorazione di idoli, vietare il debito culto al Signore, il debito rispetto ai genitori; potrebbe, per esempio, costringere un uomo a convivere con colei che non è né potrà mai essere sua moglie,

come capita quando a chi con una è unito per matrimonio cristiano, con altra per atto puramente civile; situazioni che diventano dilaceranti per chi prescinde dai postulati da noi qui precisati, ma che invece hanno da essi la sola via maestra per la soluzione; poiché a noi par manifesto che collisione tra il diritto naturale e il diritto positivo non vi debba essere; se mai in concreto vi fosse, è dovere del Principe o dello Stato uniformarsi al diritto naturale, revocando le pseudo leggi contrarie, e quando non lo facesse non avrebbe il diritto ad essere ubbidito, poiché nei sudditi rimarrebbe sempre sacro il diritto e l'ineluttabile dovere di andare verso Dio, di seguire cioè la legge superiore della natura, che sarebbe nel caso la sola legge valida, a qualunque costo, anche a costo della vita stessa terrena che è subordinata all'eterna. Quello che si dice della legge va detto anche della applicazione della legge, la quale non sarà di nessun valore se sarà manifestamente contraria al diritto naturale; come sarebbe una sentenza che praticamente si risolvesse in una coazione a vivere maritalmente con quella che non è certamente la moglie, come quella che costringesse un sacerdote a perpetuare il concubinato sacrilego in cui cadde in un momento di pazzia e da cui ha il diritto e il dovere di redimersi con la grazia di Dio. I giudici che queste cose comprendono ci pensano bene prima di dare una sentenza che sarebbe invalida radicalmente e insanabilmente e sarebbe la espressione più farisaica della ingiustizia, e non gioverebbe davvero alla società, la quale potrà prosperare solo quando nel rispetto al diritto di Dio si feconda la pace degli animi. Anche queste semplici cose crediamo non sia stato inopportuno aver ricordate, né solo per l'amore della verità e della scienza, né solo per l'amore della Chiesa e delle anime redente dal Sangue di Gesù Cristo, ma anche, e ci pare chiaro, per doverosa e illuminata carità di Patria.

S. R.

II.

Ancora circa il computo del mese di cui al canone 858, § 2.

Il ch.mo P. Vermeersch in una Nota pubblicata nell'ultimo numero di « Periodica » (1), circa il modo di computare il mese di decumbenza richiesto dal canone 858, § 2, perchè gli infermi possano comunicarsi non digiuni (2), parla anche e specialmente di noi per riguardo a quanto scrivemmo in proposito a pag. 170 seg. e 242 seg. del vol. XLV di questo periodico.

Trattando ivi appunto del modo di interpretare le parole « a mense » di detto canone, ovvero dello spazio, del numero di giorni che tale termine o lasso di tempo comprende, dicevamo che attese le norme generali prescritte dal Codice pel computo del tempo, norme applicabili certamente anche al

(1) Tom. XXIII (VIII novae seriei), Fasc. I, p. 61 * ss.

(2) Il titolo della nota è: « Recta computatio mensis, quo elapso, licet semel vel bis in hebdomada, decumbenti infirmo permittere ut s. dape reficiatur postquam aliquid per modum potus vel medicinae sumpserit (can. 858 § 2) ».

caso nostro, risulta chiaro, in modo assolutamente indiscutibile, che il mese in parola debba computarsi e prendersi « prout est in calendario », e non già per *trenta giorni*, come tiene il Vermeersch, o per *ventisei o ventisette giorni circa*, come tiene per certo il Cappello senza però addurre una benchè minima ragione, o semplicemente *moraliter*, come dice l'Ubach, anche senza arrecare ragione di sorta, o come dicono altri scrittori che fanno propria o l'una o l'altra interpretazione di tali errati computi, o addirittura tutte insieme!

Di questa interpretazione da noi data delle parole « a mense » del canone 858, § 2, contro l'uso nel caso del computo *iuxta calendarium*, e quindi contro le ragioni che adducemmo per provare la nostra sentenza e l'infondatezza di quella degli altri, parla il Vermeersch nella suaccennata Nota. In essa, nominati alcuni scrittori che « verba " a mense " non explicant » (3), il ch.mo Padre dice precisamente così: « Cum in *Theol. mor.*, tum in *Epitome iuris can.* in 4 edit. spatium intelleximus 30 dierum, ac nobis consentiunt Prümmer, O. P., *Manuale theol. mor.*, III, n. 203: "a triginta diebus"; Cappello, S. J., *De Sacramentis*, I, n. 506; Ubach, S. J., II, 541, nisi quod ambo mensem dicunt moraliter sumi posse, ita ut defectus duorum vel trium dierum negligi queat. Nuper autem, in "Monitore Ecclesiastico", 1933. pag. 292 seq., R. P. Darmanin, O. P., rem ex professo versans, contendit mensem sumendum esse ut *in calendario*; idque prorsus esse indubitatum, quia ad normam canonis 34, § 3, menses sumendi sunt prout in calendario, quando terminus *a quo* explicite vel implicite assignatur. Cui rationi haec altera subiungi possit, quod ex can. 34, § 2, si tempus sit continuum, menses et anni sumendi sunt prout sunt in calendario.

« Quid *pro veritate* dicemus?

« Quia canon iste 858, § 2, ex integro refert decretum *Post editum*, 7 Dec. 1906, can. 6, 2°, nos monet servandam esse interpretationem quae ante Codicem recepta erat. Sed Card. D'Annibale, *Summula*, I, 39, nobis refert esse incertum utrum mensis sumatur ut in calendario an tamquam spatium 30 dierum.

« Argumentis R. P. Darmanin ambo haec respondenda videntur. *a*) Tempus non postulatur continuum, ut in responso ad alterum de isto privilegio quaesitum observabitur (4). Cum autem non sumitur continuum, mensis, ex

(3) Tra i quali scrittori troviamo anche il Pighi, *Theol. mor.*, IV, n. 152, 157. Non sappiamo a quale edizione di quest'opera il Vermeersch si riferisca; nella quarta però, ch'è l'ultima curata dal compianto scrittore, cioè quella del 1926, nel vol. IV, n. 157, alle parole « et a mense » del testo, c'è questa nota in calce: « Iuxta Codicem *Can. 32*, diebus 30; iuxta plures interpretes, a diebus 25 vel 26 ». Ed è per questo che noi annoverammo il Pighi, nel precedente nostro articolo (pag. 245, not. 9), tra gli scrittori che accettano per buone tutte insieme le diverse opinioni, senza osservazione o riserva alcuna.

(4) Allude qui lo scrittore ad un'altra sua nota che si trova nello stesso fascicolo, e s'intitola così: « De can. 858, § 2, seu de infirmis qui ante communionem aliquam medicinam vel aliquid per modum potus sumere permittuntur ». Di questa nota riporteremo in seguito il brano che ci riguarda.

can. 34, § 2, intelligitur 30 dierum. *b*) Res non est canonico rigore pensanda. Sin aliter, occurreret tunc mirum istud, quod qui a 31 ianuarii decumbere coepisset beneficio canonis 858, § 2, iam post 28 dies uti posset, dum qui a 28 februarii aegrotaret, per 31 dies usum can. 858 expectare debebit, cum tamen aequale aegrotantium regimen ad mentem Codicis magis quadrare videatur. Huc addas saepe minus constare de die qua quis decumbere coepit; neque adeo exploratum esse num in quibusdam modicis intervallis aegrotus dicendus sit convaluisse an intervalla ista mensem continuare censeantur.

« Quocirca, rebus istis perpensis, existimamus etiam a propria nostra priore aestimatione aliquantisper recedendum esse, ita ut cum R. P. Cappello et Ubach A. ecc. dicamus, id unum requiri et sufficere ut aegrotus *moraliter* a triginta diebus censeatur fuisse decumbens. Quod istud affert commodum, ut infirmus devotioni suae satisfacere possit in pia festivitate quae occurrat paucis diebus ante elapsum mensem 30 dierum.

Quid, quod privilegium istud, primo a PIO PP. X decreto *Post editum* 7 Dec. 1906 concessum, intelligebatur de infirmis qui a mense 30 dierum decumbebant (5). Iam vero, ex can. 6, 3°, canones, qua parte cum veteri iure congruunt, ex iure antiquo aestimandi sunt ».

Da queste parole e da quanto notammo nel nostro articolo, risulta che il P. Vermeersch ha cambiato in materia opinione per la seconda volta approvando, facendo suo e difendendo un senso, un computo del termine, già da lui stesso dato per infondato ed arbitrario e quindi repudiato, e ciò dopo che lo aveva in un primo tempo ritenuto come buono e da potersi seguire.

Infatti mentre nell'*Epitome* dice: « Itaque requiritur: 1° ut agatur de vere infirmis...; 2° ut iam a mense decumbant seu infirmitate laborent. *Mensis, ex Codice, est spatium 30 dierum* »; nella prima edizione della *Theol. mor.* scrive: « Requiritur itaque... *Mensis, ex Codice, est spatium 30 dierum* (*quod* R. P. Cappello, loc. cit., *moraliter intelligit de spatio 26, 27 dierum*) »: colle quali ultime parole, poste tra parentesi, ammette per buona, e quindi come fondata, sostenibile, da potersi seguire, l'opinione e l'interpretazione cui esse si riferiscono. Nell'altra edizione della stessa *Theol. mor.* scrive invece così: « Requiritur itaque... *Mensis, ex Codice* (*c. 32, § 2*), *est spatium 30 dierum* (*quod* R. P. Cappello, loc. cit., *moraliter intelligit de spatio 26, 27 dierum,* SED QUO IURE?) », parole che aggiunte alle precedenti e da noi sottolineate, significano che il Vermeersch già non approvava più la sentenza del Cap- SED QUO IURE?) », parole che aggiunte alle precedenti e da noi sottolineate, insostenibile e da non seguirsi. Ora però il ch.mo Autore ritorna di nuovo sui suoi passi e non solo riammette, riapprova tale opinione, già da lui stesso prima anche approvata e poi data come priva di fondamento, ma la dice l'unica vera, l'unica esatta, e quindi l'unica da sostenere, abbracciare, seguire, e perciò egli la fa sua, la difende, lasciando da parte la propria (quella che tenne per conforme al Codice sin dalla prima edizione dell'*Epitome* [1922]), che per conseguenza si viene a dichiarare sbagliata.

Difende dunque il Vermeersch, che il termine *mese* usato dal canone 858,

(5) Qui l'Autore pone in calce questa nota: « Cfr. *Per.*, II, 170 ».

§ 2, va computato, preso ed inteso non *prout est in calendario,* come sosteniamo noi; non *pro spatio 30 dierum,* come tenne fin qui egli stesso; bensì *moraliter,* giusta la sentenza del Cappello, il quale dice: « mensis autem non debet accipi stricto omnino sensu, nimirum pro spatio 30 dierum; *sufficit enim, uti pro certo tenemus, si decumbant a 26 vel 27 circiter diebus* ».

Il Cappello, come abbiamo detto, non arreca ragione alcuna che indichi su che si fonda tale sua certezza; le ragioni che inducono il Vermeersch ad escludere nel caso il computo *iuxta calendarium,* che secondo noi è l'unico da usarsi; a riprovare il computo di 30 giorni, da lui fin qui seguìto, e ad abbracciare quello morale, l'abbiamo riportate sopra, e colle sue stesse parole.

Francamente, nessuna di tali ragioni ci sembra che regga, nessuna è attendibile all'effetto di cui si tratta. Siamo certi che chiunque sia un tantino addentro dell'ermeneutica canonica, cioè abbia un po' di dimestichezza colle rette norme d'interpretazione delle leggi canoniche in genere e quelle del Codice in specie, al solo leggere dette ragioni, non esiterà a condividere il nostro pensiero, qualificandole come di nessun valore.

Esaminiamole brevemente, una per una.

Dice il Vermeersch: « *quia canon iste 858, § 2, ex integro refert decretum* Post editum, *7 dec. 1906, can. 6, 2°, nos monet servandam esse interpretationem quae ante Codicem recepta erat. Sed Card. D'Annibale,... nobis refert esse incertum utrum mensis sumatur ut in calendario an tanquam spatium 30 dierum* ». Dunque, secondo il ch.mo Padre, siccome le parole « a mense » del canone 858, § 2, si trovano nel corrispondente decreto emanato prima del Codice, in forza del canone 6, n. 2°, devono interpretarsi giusta il senso dato già prima ad esse dagli scrittori; e siccome tale senso, al dire del D'Annibale, era allora incerto, ancor oggi deve ritenersi per tale. In altre parole, si deve continuare a dire e ritenere che neanche oggi la legge stabilisce, dispone come vada preso e computato il termine *mese* di cui trattiamo, se cioè giusta il calendario, ovvero semplicemente per uno spazio di trenta giorni, e ciò per la semplice ragione che prima non lo diceva, non lo avea mai detto. Questo vuol dire il Vermeersch, no? E allora noi ci permettiamo di domandargli se ciò si debba ritenere anche: quando la legge nuova e vigente stabilisce il senso, il computo di tale termine preso in se stesso, quando cioè il Codice prescrive il modo di computare il mese ovunque ne occorra menzione nelle leggi non liturgiche, e quindi non sia più incerto il senso di tale termine? quando importerebbe una limitazione di quel « ... tempus... supputetur ad normam canonum qui sequuntur » del canone 31, dal quale si escluderebbe ogni termine di mese concesso prima del Codice, il chè poi implicherebbe due modi diversi di interpretare la parola mese: uno per le leggi anteriori al Codice, un altro per le altre?

Da tali domande si vede abbastanza chiaro che questa prima ragione del Vermeersch offre il fianco a più d'una difficoltà; che essa non regge affatto, apparirà dalla seguente considerazione.

Il nostro legislatore ha stabilito nel Codice, *per la prima volta,* come notammo già nell'articolo, delle norme generali pel computo del tempo, poichè nella legislazione anteriore non si dava nessuna norma generale per deter-

minare bene il senso canonico, la durata agli effetti canonici delle diverse parti, dei diversi termini di tempo, come anno, mese, settimana. D'altronde queste norme, date ora nel Codice e contenute nei canoni 31-35, abbracciano, riguardano qualsiasi lasso di tempo concesso, permesso, imposto da qualsiasi autorità nella Chiesa, e quindi si applicano, cioè devono applicarsi, in qualsiasi caso in cui si fa menzione di uno dei termini suddetti, in cui si tratta di computo di tempo, salvo le leggi liturgiche, o quando si prescrive da chi n'è competente, un computo speciale: « Salvis legibus liturgicis, *tempus*, nisi aliud expresse caveatur, *supputetur ad normam canonum qui sequuntur* » (can. 31).

Ne segue, che riguardo a quei canoni del Codice in cui occorre qualche termine di tempo, in cui si fa menzione di anni, mesi etc., non è il caso, sarebbe assolutamente fuor di luogo, parlare di conformità o meno di tale parte di essi canoni col diritto anteriore, ai sensi ed effetti del canone 6, nn. 2-4; poichè avendo il legislatore inserito nello stesso Codice, come abbiamo visto, delle norme obbligatorie per determinare il senso giuridico, l'esatta durata dei varii termini di tempo (senso e durata mai prima legalmente o autenticamente stabiliti), già viene a constare *a priori* che qualsiasi parte dei canoni contenga questi termini è nuova, e quindi non solo « *non refert* » il diritto anteriore, non solo « *non congruit* » col diritto precedente, ma neppure potrebbe « referre » o « congruere » per la semplice ragione che di leggi su tal punto non si sono mai avute. E ciò va detto ed inteso anche di quei canoni che sono stati tolti di peso da una legge già prima in vigore, imperocchè la conformità di essi, per riguardo alla parte che contiene un termine di tempo, non è che materiale, rispetto al vocabolo, alla parola, il senso però è ed unicamente quello che risulta dall'applicazione dei canoni 32-35, e quindi del tutto *nuovo*.

Per conseguenza il § 2 del canone 858 è bensì conforme al diritto anteriore, al decreto *Post editum*, donde è stato preso; ma riguardo alla parte o parole « *a mense* », di cui solo qui trattiamo, tale conformità non è che materiale, cioè relativamente ai vocaboli, alle voci prese e considerate in se stesse, inquanto identiche a quelle che si trovavano già nel suddetto decreto. Per il senso invece, il significato, e quindi la durata, il computo del mese, non è, nè può essere conforme al diritto precedente, chè tale diritto allora non si aveva. Ora è evidente (e forse, per questo che nessuno scrittore, per quanto sappiamo, lo dice...), che il canone 6, ai numeri 2-4 non parla di conformità materiale, delle voci, ma formale, del senso: ed il senso canonico, legale, delle parole *a mense*, in qualunque canone, legge etc. si trovino, è stato ora, per la prima volta, determinato, stabilito e prescritto dallo stesso legislatore nello stesso Codice, cioè nei canoni 32-34 che prescrivono e il modo di computare il tempo agli effetti canonici e quello d'interpretare perciò le parole che nel diritto della Chiesa indicano un termine di tempo.

Pertanto siccome il canone 858, § 2, per riguardo alla parte « a mense » *non refert ius vetus, non congruit cum veteri iure; non ex veteris iuris* (chè non esiste) *auctoritate*, ma *ex sua ipsius sententia aestimandus est*. Ma dato anche che questa conformità di cui parla il canone 6, num. cit., ci fosse, come

tiene ora il Vermeersch (6), e quindi si dovesse pure nel caso nostro, considerare le interpretazioni date da probati autori, non certamente a degli scrittori che vissero parecchi anni prima della legge corrispondente, bensì a coloro che la stessa legge cui è conforme il canone, conobbero, spiegarono, interpretarono si dovrebbe ricorrere. La sentenza dunque, e l'opinione di chi scrisse e trattò del decreto *Post editum* bisognerebbe nel caso prendere in considerazione e seguire, e non già quella del D'Annibale o di altri, anche se esimii ed autorevolissimi al par di lui, poichè tali scrittori non ne parlano. Ora secondo gli autori che scrissero intorno a tale decreto, non era per niente incerto il modo di prendere e computare il termine mese, ma, come diremo più avanti, davano ad esso un solo senso, tutti lo prendevano nello stesso significato o computo (7).

Dice inoltre il Vermeersch che nel caso di cui trattiamo « *tempus non postulatur continuum* » e per la prova di tale asserzione rimanda ad altra sua Nota — nello stesso fascicolo — sempre sul canone 858, § 2; Nota, della quale riporteremo subito il brano che ci riguarda.

Tale brano vuol essere una risposta diretta all'argomento da noi addotto per dimostrare che il termine *mese* agli effetti del canone 858, § 2, debba computarsi *iuxta calendarium*, come vuole il canone 34, § 3, trattandosi cioè di tempo continuo il cui inizio si indica esplicitamente. Ma al solo leggerlo uno s'accorge subito, e non senza un certo qual disappunto, che non vi si parla esattamente di questo punto, ma di altra questione e non risulta affatto quindi se la suddetta asserzione sia vera (8).

Che cosa s'intende infatti, all'effetto del computo, per un termine, un lasso, uno spazio di tempo *continuo*? Che cosa significa nel Codice, nel Diritto canonico vigente, tempo *continuo*? anno, mese *continuo*? Il Codice nel titolo *De supputatione temporis* (terzo del primo libro), dà alla parola *continuo* in materia di computo di tempo due sensi o significati di cui uno non esclude l'altro: nell'uno indica il tempo che « *nullam patitur interruptionem* »

(6) A qualcuno sembrerà forse alquanto strano che il Vermeersch si sia accorto solo ora di questa supposta conformità, ed abbia fatto ricorso perciò così tardi alle prescrizioni del canone 6, n. 2-4. Ma tant'è; in quattro edizioni dell'*Epitome*, di cui la prima è del 1922, e in due della *Theol. mor.*, se ne tace del tutto e si applica anche al mese del canone 858, § 2, semplicemente ed unicamente, quantunque non rettamente come dicemmo, il computo stabilito dal Codice.

(7) Del resto l'incertezza di cui parla il D'Annibale riguarda solo il caso in cui l'inizio del termine non viene indicato, il chè non si verifica nel mese del canone 858, § 2. Ecco infatti le sue parole: « *Mensis*, nisi aliud in iure sit expressum, *si dies a quo definita est* (com'è appunto nel caso nostro), *quota dic incipit, tota insequentis mensis die finitur* (ch'è il computo *iuxta calendarium*): SECUS (cioè, *si dies a quo definita non est*, e quindi fuori del nostro caso), *utrum constet 30 diebus, an supputari debeat uti iacet in Kalendario, non satis convenit* ».

Quindi punto a proposito si appella il Vermeersch al D'Annibale, chè da esso, se mai, si conferma quel che sosteniamo noi: che il mese in parola va preso *iuxta calendarium*.

(8) Anzi *sembra* risultarne piuttosto il contrario, poiché vi si parla di un mese continuo e si domanda se s'interrompa o no in un dato caso.

poichè corre anche «*ignoranti aut agere non valenti*», ed è quindi l'opposto di «*utile*» (can. 35); nell'altro indica un lasso di tempo di un sol tratto, di intervallo unico, non interrotto, e si contrappone perciò ad «*intermissum*» (can. 34, § 2; 338, § 2; 418, § 1; 465, § 2). Va da sè, è appena necessario notare, che qui, nel caso di cui trattiamo, il termine *continuo* va preso non già nel primo significato, poichè non si tratta di tempo o limite di tempo dato per esercitare o perseguire alcun diritto; ma solo nell'altro senso, ed equivale perciò a non interrotto, non diviso.

Nel dire adunque noi, che il mese richiesto e voluto dal canone 858, § 2, perchè gli infermi in esso designati possano comunicarsi non digiuni, è, dev'essere, s'intende continuo, non altro volevamo dire se non che tale mese va preso e computato ininterrottamente, come costituente e formante un solo spazio, un unico intervallo dal principio alla fine, un sol tratto di tempo che perciò una volta cominciato sia arrivato alla fine senza interruzione alcuna. Questo dicemmo e teniamo debba intendersi per *continuo*; e di questo il Vermeersch nel suddetto luogo non ne tratta punto. Domanda bensì «*num mensis computari possit non ita continuus ut nullis intervallis dividatur*», ma la risposta non corrisponde, non soddisfa affatto a tale quesito.

Ecco il brano in parola: «*Quaeritur* 2° num mensis computari possit non ita continuus ut nullis intervallis dividatur. Sit aliquis infirmus qui plerisque mensis diebus decumbit, fruitur tamen per intervalla duorum vel trium dierum meliore valetudine. Num intervalla ista mensem interrumpant, ita ut mensis non censeatur nisi post ultimum intervallum inchoatus; an dies per quos convaluit mere non computentur; an ad complendum mensem ipsa intervalla utilia sint. Atque intervalla intra mensem computari posse censemus, dummodo ad eundem diuturnum morbum moraliter referantur. Ita benigne respondemus, quia agitur de facultate quae, utpote contenta in corpore iuris, latam interpretationem fert, neque in textu dicitur: "qui a mense *continuo* decumbunt" sed mere "qui a mense decumbunt"».

Come si vede, qui non si dice affatto se il mese voluto dal canone 858, § 2, debba prendersi e computarsi ininterrottamente o meno: vi si afferma soltanto che gli intervalli descritti non interrompono esso mese che quindi continua a decorrere; vi si tiene insomma che nel caso dell'infermo ivi descritto, basta un mese d'infermità e non si richiede un mese di decumbenza.

Poiché adunque, in ciò che è detto «*in responso ad alterum de isto privilegio* (can. 858, § 2) *quaesitum*» cui rimanda il Vermeersch per conoscere il perchè nel caso nostro «*tempus non postulatur continuum*», non si trova nulla al riguardo, non si parla, che il mese in parola non debba prendersi e intendersi in modo continuo, come afferma il chmo Padre, nè per conseguenza che non debba computarsi *iuxta calendarium*; contro quanto sosteniamo noi, rimane un'asserzione gratuita di cui le prove si desiderano ancora.

Intanto riguardo alla nuova interpretazione del Vermeersch che gli intervalli di due o tre giorni in cui l'inferno non decumbe «*intra mensem computari posse..., dummodo ad eundem diuturnum morbum moraliter referantur*», ci piace osservare, così di passaggio, chè non tocca il punto in discussione, che perché le parole dell'indulto: «*infirmi qui a mense decumbunt*»

potessero comprendere e quindi applicarsi anche agli « *infirmi qui, quamvis gravi morbo correpti... nihilominus in lecto decumbere non possunt,* AUT EX EO ALIQUIBUS HORIS DIEI (cioè per intervalli molto più brevi di due o tre giorni e quindi senza dubbio riferentisi, e non solo moralmente, alla stessa malattia) SURGERE QUEUNT », ci è voluto tanto di interpretazione estensiva data dalla Sacra Congregazione « *facto verbo cum SSmo* » (9).

Un'altra ragione adduce ancora il Vermeersch contro il computo del mese in parola *iuxta calendarium* da noi dato e sostenuto come l'unico da seguirsi nel caso. E cioè che « *Res non est canonico rigore pensanda. Sin aliter, occurreret tunc mirum istud, quod qui a 31 ianuarii decumbere coepisset beneficio canonis 858, § 2, iam post 28 dies uti posset, dum qui a 28 februarii aegrotaret, per 31 dies usum canonis 858 exspectare debebit, cum tamen aequale aegrotantium regimen ad mentem Codicis magis quadrare videatur* ». Ma è chiaro che questo ragionamento non va, non regge, non è da tenerne conto. Qui infatti non si tratta di rigore e non rigore: ma semplicemente di stabilire il computo del termine mese del canone 858, § 2, cioè di determinare quale dei due computi — *iuxta calendarium* e *spazio di 30 giorni* — riconosciuti, adibiti e prescritti dal Codice, si debba usare e quindi di applicare le norme generali da esso a ciò dettagliatamente fissate ed imposte nel titolo *De supputatione temporis*. Quel computo che dall'esame ed applicazione di queste norme chiare e tassative, risulta inteso e voluto nel caso dal legislatore va senz'altro seguito ed osservato completamente. Ora, poichè appunto da tali norme appare e risulta in modo evidente, che riguardo al termine mese di cui trattiamo va adibito il primo computo, ne viene che agli effetti del canone 858, § 2, il mese dev'essere assolutamente inteso, preso e calcolato esclusivamente *iuxta calendarium*, con tutte e singole le conseguenze che tale computo porta con sè, tra le quali prima e principale è il « mirum istud » di cui parla qui il Vermeersch. Non è lecito pertanto andar arzigogolando e cercando qua e là dei vani sotterfugi e inutili pretesti per scansare nel caso l'uso di tale computo o gli effetti di esso anche se veramente rigorosi, poichè quando la volontà del legislatore contenuta ed espressa nella legge è chiara, non resta che osservarla, non essendo permesso ai privati, per ragioni ovvie, restringere alcuna legge, o temperarne il preteso rigore, mitigarne la portata, limitarne gli effetti e molto meno ancora, cambiarne il senso o il significato: ciò lo può fare solo l'autore stesso della legge, chi n'è superiore o debitamente autorizzato.

Che dal computare il mese del canone 858, § 2, *iuxta calendarium* seguirebbe « *quod qui a 31 ianuarii decumbere coepisset beneficio canonis 858, § 2, iam post 28 dies uti posset, dum qui a 28 februarii aegrotaret, per 31 dies usum canonis expectare debebit* », non è certamente una scoperta fatta dal Padre Vermeersch. Tale conseguenza è inerente al detto computo, anzi precisamente in questo consiste il computo *iuxta calendarium*. Prendere il mese come nel calendario significa ed importa prenderlo come capita, come cade in esso; e poichè i mesi sono varii, cioè di diversa durata, di diverso numero di giorni,

(9) Cfr. « Monitore Eccl. », vol. XLIV, pag. 131.

il mese preso giusta il calendario non consta sempre del medesimo spazio di tempo, del medesimo spazio di giorni, ma oscilla tra i 28 e 31: non ha sempre lo stesso numero di giorni, come nell'altro computo, ma può essere più breve o più lungo secondo che si tratta di un dato mese o di un altro.

Quindi ciò che il Vermeersch dice che seguirebbe nel caso nostro dal computo secondo il calendario, non è per niente proprio o speciale del canone 858, § 2, come egli ha l'aria di voler far credere, ma si verifica ovunque si usa detto computo; in qualsiasi caso, civile o canonico, e in qualsiasi materia, sacra o profana, ogni qual volta insomma, che si prenda il mese *iuxta calendarium*, segue, deve seguire, assolutamente e necessariamente, quello appunto di cui parla il Vermeersch e che egli qualifica per « *mirum* », e ciò, si noti bene, indipendentemente da ogni rigore canonico, chè non si può evitare mai se non evitando di usare il computo stesso cui è annesso. L'argomento pertanto oppostoci dal Vermeersch contro il computo del mese in parola *iuxta calendarium*, non prova niente, perchè prova troppo; prova cioè che il computo secondo il calendario non si può mai usare, essendo impossibile di non incorrere nel « *mirum istud* » che egli menziona qui. Vogliamo un esempio? Se il chierico di cui al canone 136, § 2, è ammonito il 31 gennaio, dopo soli 28 giorni (o 29 se biss.) *decidit a statu clericali*: se invece l'ammonizione gli si fa in un giorno qualunque di luglio, ne avrà altri 3 giorni da pensarci sopra, se in giorno d'aprile, solo due; se il collegio degli elettori apprende la notizia della rinunzia di cui al canone 176, § 1, in un giorno di febbraio, non avrà che 28 giorni di tempo per esercitare il suo diritto: se invece l'apprende in agosto, ne avrà 31, se in aprile, 30; chi è sospeso per un mese in febbraio, dopo soli 28 giorni si libera dalla sospensione, al contrario chi fosse sospeso in dicembre, non se ne libererebbe prima di 31 giorni, chi in novembre, prima di 30; un impiegato per un tanto al mese, riceve la stessa somma dopo 28 giorni in febbraio, dopo 31 in marzo, dopo 30 in aprile, ecc.

Da quanto abbiamo esposto qui sopra, resta dimostrato che quello che soggiunge il Vermeersch, cioè che « *aequale aegrotantium regimen ad mentem Codicis magis quadrare videtur* », non ha nessun solido fondamento; poichè quel che il chmo Padre tiene per « mirum », cioè l'ineguale regime o trattamento, risulta invece inteso, voluto e prescritto dallo stesso autore della legge di cui si parla. Essendo infatti tale ineguaglianza richiesta, inclusa, compresa dal computo *iuxta calendarium*, e quindi comune a tutti i casi, a tutte le materie in cui esso, che è poi di uso frequente e quotidiano, va osservato, è chiaro che il nostro legislatore l'ha certamente prevista, e quindi l'ha voluta ed intesa nel prescrivere, nell'imporre anche in questo caso, poichè non lo escluse, ciò che necessariamente importa, implica e suppone: il computo secondo il calendario.

Per giustificare poi la sua opinione, cioè per sostenere il computo del mese in parola nel senso che è richiesto e basta « ut aegrotus *moraliter* a triginta diebus censeatur fuisse decumbens », il Vermeersch dice che tale computo « *istud affert commodum, ut infirmus devotioni suae satisfacere possit in pia festivitate quae occurrat paucis diebus ante elapsum mensem 30 die-*

rum ». Che dal suddetto computo del mese richiesto dal canone 858, § 2, segua tale comodo è vero ed evidente, ma è chiaro ed evidente altresì che simile comodo non ha nessun valore agli effetti di cui parliamo, e quindi non può in alcun modo prendersi in considerazione; ché il comodo dei sudditi interessati non è mai, per fortuna, e neanche qui, criterio e norma d'interpretazione delle leggi. Diciamo per fortuna, chè se nell'interpretare le leggi si dovesse o potesse attendere anche al comodo che deriverebbe dalle varie possibili interpretazioni la confusione sarebbe massima e l'utilità della legge poca o nulla. Al comodo o incomodo che può provenire da una data legge, deve attendere e attende colui che la fa, il legislatore, non il privato che la interpreta. Se poi qualche data legge, presa nel retto senso, sembra troppo dura, o escludere troppi comodi, o implicare delle inconvenienze, non c'è che una ed unica cosa da fare: renderne edotta l'autorità competente perchè, vagliate tutte le circostanze, possa provvedere se crede, nella maniera e misura opportune.

Infine, allo stesso scopo, cioè per sostenere il suddetto computo, il Vermeersch ricorre al diritto anteriore al Codice dicendo che l'indulto contenuto nel canone 858, § 2, allora « *intelligebatur de infirmis qui a mense 30 dierum decumbebant. Iam vero, ex canone 6, 3°, canones, qua parta cum veteri iure congruunt, ex iure antiquo aestimandi sunt* ». Ma abbiamo già notato al principio di questo scritto, che il canone 858, § 2, nella parte di cui si parla, cioè riguardo alle parole « a mense », non va interpretato secondo il diritto precedente, perchè avendo ora, nel Codice, il nostro legislatore stabilito delle norme obbligatorie per il computo del tempo, norme che nel diritto anteriore mancavano affatto, tale parte del canone 858, § 2, contenente un termine, uno spazio di tempo, non può dirsi e non è conforme a tale diritto, se non materialmente. Anche perciò il termine mese di tale canone, come qualsiasi altro spazio di tempo di cui non si stabilisce un computo proprio, quando non si tratta di leggi liturgiche, va senz'altro preso, inteso, interpretato e calcolato esclusivamente secondo le norme prescritte per la prima volta dal Codice nel titolo *De supputatione temporis* (10).

Gli scrittori poi anteriori al Codice, tra i quali è lo stesso Vermeersch, dicevano e tenevano che il termine o lo spazio di un mese, riguardo al privilegio concesso da Pio X ed ora codificato nel canone 858, § 2, poteva intendersi nel senso non già di trenta giorni, ma di quattro settimane piene e complete: il che certamente non è lo stesso ma differisce assai dal modo in cui intende e prende ora lo stesso termine il chmo nostro Contraddittore.

(10) Laonde in questo campo, in questa materia di computo del tempo, non si ha mai, nè si può avere, conformità al diritto anteriore. Ogni canone del Codice pertanto, in cui si fa menzione di tempo, si assegna, si concede o si prescrive un dato termine di tempo, *relativamente a tale parte*, è nuovo, cioè *non refert ius vetus, non congruit cum iure veteri*, e va perciò preso ed interpretato *ex sua ipsius sententia*, secondo le norme dei canoni 32-34. Non quindi un computo pei termini già concessi, prescritti prima del Codice, e un altro pei dati da esso o dopo di esso: ma un sol computo per tutti.

Siccome allora, prima del Codice, non si avevano, come abbiamo detto, delle norme legali circa il computo del tempo, nè alcuna legge prescriveva il modo di prendere ed intendere il termine mese agli effetti del suddetto privilegio, gli scrittori ritennero che le parole « a mense » del decreto *Post editum* potessero prendersi e di fatto le prendevano *moraliter*, cioè nel senso e per lo spazio di quattro intere e complete settimane (11). Intendevano quindi per mese un dato lasso di tempo, un certo numero di giorni fisso, stabile, sempre uguale e completo, cioè quattro settimane, vale a dire ventotto giorni. Nè questa interpretazione, come si vede, manca di un certo qual fondamento, poichè quattro settimane formano anche e costituiscono in un certo senso un mese. Al contrario il Vermeersch tiene ora, che mese nel caso e agli effetti di cui parliamo, significa trenta giorni, ma che tal numero va preso *moraliter*, cioè con due ed anche tre giorni di meno, e quindi per uno spazio non fisso, non stabile, ma variabile, oscillante di giorni « *26 o 27 circiter* », come opina il Cappello cui il Vermeersch dice di aderire.

Come ognuno vede adunque, l'interpretazione data ora dal Vermeersch dell'« a mense » del canone 858, § 2, non è la stessa che gli scrittori, lui compreso, diedero dell'« a mense » del decreto *Post editum*: questa prende *moraliter* la parola, il termine « mese »: quella prende *moraliter* il numero di giorni che lo costituisce; questa tiene che tale termine non significa 30 giorni, ma quattro settimane: quella afferma che designa, indica 30 giorni, ma che per 30 giorni si possono intendere 26 o 27 circa; questa non mancava allora di un certo qual fondamento: quella invece non si sarebbe potuta accettare neanche allora, chè uno spazio di 26 o 27 giorni circa, anche prima del Codice non poteva in nessun senso, sotto nessun aspetto dirsi e prendersi per un mese.

Quand'anche pertanto, la parte del canone 858, § 2, indicante il lasso di tempo che si richiede sia passato prima che il decumbente possa comunicarsi non digiuno, fosse veramente conforme al diritto vigente prima del Codice, l'argomento o l'uso del canone 6, n. 3, cui il Vermeersch ricorre solamente ora, non proverebbe nemmeno la validità della sua opinione, non giustificherebbe affatto il computo da lui sostenuto e difeso nella su indicata Nota per la prima volta. Da tale argomento infatti, seguirebbe se mai, doversi ancor oggi, dopo il Codice, prendersi, intendersi e computarsi, come è stato preso, inteso e computato dagli scrittori probati prima della promulgazione del Codice; ora nessuno, diciamo nessuno, che sappiamo noi almeno, di tali scrittori tenne mai o comunque opinò che per mese qui, in questo caso o altrove, si potesse intendere 30 giorni presi moralmente, cioè 26 o 27 circa. Perciò, come notammo nel nostro articolo riguardo al Cappello e al Ki-

(11) Cfr. VERMEERSCH, *Periodica*, I-II, pag. 179: « Nec minus eleganter observat (R. D. DE SMET), cum R. P. BASTIEN (N. R. T., t. 39), *mensem* sumi posse de triginta diebus non mathematice computandis, ita ut satis sit si per *quattuor plenas hebdomadas* aegrotaverint »; BASTIEN, *De freq. quotid. comm.*, Romae 1907, pag. 208: « Praeterea *spatium mensis*, de quo agitur moraliter intelligendum est, ita ut sufficiat si per quatuor plenas hebdomadas aegrotaverint ».

nane (12), anche considerata alla stregua del diritto antico, tale opinione, tale computo manca di qualsiasi fondamento.

Fin qui abbiamo trattato degli argomenti, abbiamo considerato ed esaminato le ragioni che il Vermeersch credette di addurre in favore del computo del mese in parola da lui ora difeso, e contro quello da noi sostenuto; abbiamo cercato cioè di provare l'asserzione da noi posta al principio di questo articolo, che tali argomenti e ragioni non reggono, non valgono (13).

Che la sentenza poi dal chmo Padre ora abbracciata, fatta sua, considerata in se stessa, non debba nè possa accettarsi, mancando di un qualsiasi solido fondamento giuridico, risulta dalla breve confutazione che dell'opinione del Cappello facemmo nel precedente nostro articolo (14), poichè in fondo è la stessa, come riconosce esplicitamente il Vermeersch. Detta confutazione si può ridurre al seguente sillogismo: Siccome il Codice non riconosce, non ammette, non prescrive che due modi, due soli, di prendere o computare il mese, cioè *iuxta calendarium* e per *spatium 30 dierum*, ogni altro computo è illegale, arbitrario, falso; *atqui* il computo sostenuto e seguito dal Vermeersch non è nè l'uno, *ut potet*, nè l'altro chè secondo le norme dello stesso Codice, detto spazio di 30 giorni va inteso completo, intero, e quindi non ridotto non solo di uno o due giorni, ma neanche di un'ora, di un momento (15): *ergo* tale computo dal chmo Padre accettato e difeso, non è conforme al Codice, è arbitrario ed insostenibile.

Tale essendo il modo ritenuto retto e giusto dal Vermeersch di prendere, intendere, computare il mese di cui al canone 858, § 2, il lettore non si meraviglierà, speriamo, se noi, con buona pace di sì noto e degnamente apprezzato scrittore, continuiamo a ritenere che detto mese va assolutamente preso, inteso e computato *iuxta calendarium*.

Roma, maggio 1934.

P. Agostino M. Darmanin, O. P.

(12) Cfr. « Monitore Eccl. », vol. XLV, pag. 244.

(13) Ciò però non impedisce naturalmente, che qualche scrittore, uso forse ad accettare per oro di zecca tutto ciò che dicono certi altri, si affretti ad accettare ciecamente, forse anche senza aver cercato di comprenderne e misurarne il valore, pur simili ragioni, trascrivendole integralmente e magari soggiungendo a modo di glossa, che gli avversari son bell'e liquidati!!

(14) Cfr. « Monitore Eccl. », ibid., pag. 243.

(15) Ciò si desume in modo evidente dallo stesso canone 34, ed è riconosciuto ed ammesso da tutti gli scrittori. Cfr. Maroto, n. 257, reg. 5ª, pag. 276; Van Hove, *De Consent. et temp. supp.*, n. 275 et 280; ed altri.

III.

Influsso dell'ignoranza e della inavvertenza nella imputabilità del delitto.*

(*Continuazione*).

Canone 2202, § 1. *Violatio legis ignoratae nullatenus imputatur, si ignorantia fuerit inculpabilis; secus imputabilitas minuitur plus minusve pro ignorantiae ipsis culpabilitate.*

2. *Ignorantia solius poenae imputabilitatem delicti non tollit, sed aliquantum minuit.*

§ 3. *Quae de ignorantia statuuntur, valent quoque de inadvertentia et errore.*

È presa in considerazione l'*ignoranza*, l'*inavvertenza*, l'*errore* come cause discriminanti o attenuanti la imputabilità da parte dell'*intelletto*, cioè della preacquisita conoscenza del delitto. (Vedi can. 2195).

Si suol definire l'*ignoranza* «*difetto di dovuta conoscenza*»; può essere un abito o un atto; nel caso nostro (poiché nel delitto la legge considera l'attuale opposizione de l'atto morale a se medesima, come vedemmo), è considerata l'ignoranza non come abito, ma come atto. Si dice poi *difetto*, e non pura *assenza*, per meglio indicare il soggetto dove dovrebbe trovarsi la conoscenza che non si ha.

L'*inavvertenza* dice o inconsiderazione, o momentanea dimenticanza della (dovuta) conoscenza che si ha.

L'*errore* si definisce «un falso giudizio o un falso concetto d'una cosa» a seconda dei casi. Mentre l'ignoranza e l'inavvertenza dicono negazione, l'errore dice posizione: ne l'effetto però si eguagliano, perché l'agente in causa di essi non è portato a l'azione dal concetto-idea che lo rende consapevole o della sua conformità o della sua difformità al comando della legge (81).

L'ignoranza (in particolare) si ha: o della legge, *ignorantia juris*, o della pena, *ignorantia poenae*, o circa l'oggetto o termine della azione o una circostanza del medesimo, *ignorantia facti*, ad esempio se il cacciatore uccide un uomo invece della belva, un sacerdote invece di un laico. Giustamente l'ignoranza di legge straniera o di legge che non è *la penale*, è considerata, dal punto di vista criminale, ignoranza di *fatto*. (Serafini, 1, p. 87; Marchetti, § 43).

Il canone in discorso tratta dell'ignoranza *juris* et *poenae*. Circa l'ignoranza *facti* è a vedere il coordinato canone 16, § 2, con la eccezione che gli

* Ci permettiamo di richiamare l'attenzione del lettore su queste note, le quali per l'estenzione del Giubileo a tutto l'orbe acquistano in quest'anno un carattere di particolare attualità. [*N. d. D.*].

(81) Ham. Cicognani, *Comm. ad lib. 1 Cod.* (Romae, 1925) *ad can. 16;* Maroto, *Inst. I. C., ad can. 11.* Nel diritto Romano spesso l'*ignoranza* è compresa nell'*errore*. Ferrini, *Pand.* 165; Klein, *De innoxia mulierum juris ignorantia*, 4.

viene dal canone 988 per le pene impropriamente dette, cioè le irregolarità. (Cfr. 16, § 1).

Ciò quanto a l'oggetto dell'ignoranza. Su le medesime (*subiective*) l'ignoranza è *vincibile*, se, adoperata la dovuta e proporzionata diligenza, può essere eliminata; *invincibile* se ciò non può darsi; *affettata* se è deliberatamente voluta. (Vedi il canone 2229). L'ignoranza *vincibile* è semplicemente tale quando a superarla s'adopera una qualche diligenza, ma inadeguata: è *crassa* o *supina* quando è frutto di pigrizia e incuria, e nulla o quasi nulla si fa per vincerla (Cfr. 15, Dig. XVIII, 1).

Enuncia il canone presente i principi che regolano il giudizio sulla imputabilità nei riguardi della legge penale e concorda quanto alle altre leggi col canone 16, § 2; quanto alle pene, in un senso generico col 2199 di cui è determinazione insieme col 2218; in un senso specifico col 2229.

È detto, § 1: *Violatio legis ignoratae nullatenus imputatur, si ignorantia fuerit inculpabilis.* Oggettivamente, è presa in considerazione l'*offesa a la legge penale.* Di questa prima di tutto deve constare debitamente « Quia in hoc foro res tunc fieri dicuntur, cum innotescunt; idest cum probatae fuerint », ben dice il D'Annibale, loc. cit., § 25. Se l'infrazione del precetto da la legge è avvenuta ignorandosi il medesimo (*ignorantia juris*) resta legittimo a l'agente l'esercizio della libertà propria, e non è luogo a pena. L'ignoranza della legge deve però essere senza responsabilità di causa, altrimenti entrano il *dolo* o la *colpa* a infrangere il precetto, con le conseguenze penali che ad essi son proprie. Entra il dolo, se l'ignoranza è positivamente voluta (*ignorantia affectata*), entra la colpa se è determinata da negligenza (*ignorantia vincibilis*). Perché non si dia luogo a imputabilità etico-penale, l'ignoranza dev'essere *antecedente* (82) ad ogni atto del volere diretto e indiretto, e perciò fisicamente o moralmente indipendente da esso (*ignorantia invincibilis*). Di questa indipendenza dal volere deve però darsi la prova, perché nessuna specie di ignoranza (*juris*) è presunta; è anzi presunta (*praesumptione juris*) la conoscenza ad essa opposta: *Ignorantia facti non juris excusat* dice la Reg. 13, R. J. in VI, e il citato canone 16, § 2, decreta: *Ignorantia vel error circa legem aut poenam... generatim non praesumitur...*

Deve provarsi che incolpevolmente non si aveva notizia dell'esistenza della legge, o si credeva, invincibilmente, che non fosse nella medesima compresa l'azione compiuta. Cfr. et C. II de *Const.* in VI.

Insegnava il Card. Lega, loc. cit. 42, 3ª nota: « In foro poenali *ecclesiastico*, posita violatione legis poenalis, violator accusari potest de delicto; accusatus in suam excusationem adducere valet scientiae defectum seu *ignorantiam*, sed hanc probare debet ».

La quale possibilità di prova contraria — *come regola* — è precisamente singolare al diritto nostro precedente e, più ancora, nell'attuale. Il diritto Romano, pure concedendo eccezioni per circostanze speciali (83) aveva questo per regola: « Regula est, *juris quidem ignorantiam cuique nocere*, facti vero igno-

(82) S. Tom. (1ª, 2ªe, p. VI a 8): « Antecedenter se habet ad voluntatem ignorantia quando non est voluntaria, et tamen est causa volendi quod alias non vellet ».

(83) Serafini, I, § 24.

rantiam non nocere... concessis tamen quibusdam exceptionibus ut pro minoribus, quibus jus ignorare permissum est. Quod et in foeminis, in quibusdam causis, *propter sexus infirmitatem dicitur* ». Fr. 9, Dig., XXII-6. Vedi anche Fr. 3, q. c. m. IV, 6 ecc. *Ulpianus*, l. 25, § 6. Dig. de haered. pet. (5-3).

Il che è portato a l'estremo de l'assolutezza in molti dei codici moderni; ad esempio dal Cod. Pen. It. che all'articolo 44 fonda una *praesumptio juris et de jure* nel senso opposto al diritto nostro: « nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale ». La ragione che di ciò è comunemente data, così viene esposta dal Chiar. Marchetti, op. cit., § 42. La necessità politica impone questa presunzione *juris et de jure* (84). Senza la quale si verrebbe a rendere incerta ed eventuale l'efficacia del precetto legislativo, e se ne subordinerebbe l'applicazione ad una scusa che, menomando l'imperio della legge, comprometterebbe la tutela della sicurezza ». Spunta ne l'antitesi la differenza del fine delle due società: per la chiesa è prima la salute spirituale de l'individuo, poi la società: per lo stato l'inverso. Cfr. C. II de *Const.* in VI.

La dizione usata dal legislatore: *Si ignorantia fuerit inculpabilis,* abbraccia i due stati della mente nei quali solo si può avere completa immunità da imputazione etico-penale per questo capo dell'ignoranza; perché se questa è tale incolpevolmente, lo è anche invincibilmente, pel fatto che, quando si opera senza colpa, *a fortiori* si opera senza dolo, non avendosi neanche *in confuso* sospetto dell'esistenza della legge, nel qual caso ci sarebbe l'obbligo di accertarsi. Il che nella pratica non è facile avvenga quando si tratti di delitti non di mera creazione politica o esclusivamente positiva, ma di delitti che hanno il loro oggetto nella opposizione al diritto naturale o anche al diritto positivo divino; non è facile invece, quando precisamente si tratti di delitti che ripetono la loro esistenza dal solo diritto civile o dal solo diritto ecclesiastico. (Reg. 23, R. J. in VI).

È detto: *Secus imputabilitas minuitur plus minusve pro ignorantiae ipsius culpabilitate.* Quando non sia provata l'ignoranza di cui sopra, si ha l'ignoranza che dipende da colpa, cioè in qualche modo voluta (85) nella mancanza della diligenza, che ogni uomo prudente sa porre nelle cose che gli appartengono » (86). « Nec ignorantia te excusat, si scire debuisti ex facto tuo injuriam verisimiliter posse contingere vel jacturam ». Cap. 9 de injur. et dam. (V, 36) dai luoghi del Diritto Romano sopra citati et. *Noldin* T. M., n. 24.

La mancanza di diligenza al fine di escludere l'ignoranza deve raggiungere moralmente la *colpa grave*, non dandosi luogo a vere pene canoniche senza di essa, cfr. 2218, § 2; ma anche nella sfera della colpa grave c'è il

(84) Così anche la « Cass. di Roma », 7 ottobre 1882. Non mancano civilisti che in pratica temperano la crudezza teorica del principio, attesa specialmente la difficoltà di conoscere tutte le leggi. Cfr. Cicognani, loc. cit.

(85) S. Tomaso, loc. cit.: « Consequenter... se habet ignorantia ad voluntatem in quantum ipsa ignorantia est voluntaria »; Cappello, *De Censuris*, 20, n. 4.

(86) « Non perfunctoria, sed communis, *pro rei gravitate et tempore* », dice il D'Annibale, I, 127.

più e il meno, e per questo al medesimo 2218, § 1, è prescritto che nel decretare le pene serbi il giudice equa proporzione col delitto — *habita ratione imputabilitatis* — e tenuto conto — *status mentis delinquentis* — analogamente a quanto è determinato nel presente canone. L'imputabilità è graduata in proporzione dei gradi che la colpa grave porta con sé nel produrre l'ignoranza *vincibile*. In concreto, gli uni e l'altra insieme, vengono riconosciuti dal giudice e da lui determinati agli effetti di legge conformemente al disposto del seg. 2203 (87).

È lo stesso testo della legge che al canone 2229, § 3-1 distingue l'ignoranza *conseguente* l'atto di volontà nel grado d'ignoranza *semplicemente tale* (o *vincibile*) e nel grado, almeno, d'ignoranza *crassa* o *supina*, che, a tenore del Fr. 15, Dig. XVIII, 1, i Romani dicevano di colui che supino dal torpore non pone alcuna cura, quasi, per respingerla. Lo stesso canone poi al § 4, fa comprendere che la medesima ignoranza semplicemente *vincibile* è suscettiva di varie gradazioni partendo sempre dalla insufficienza (colpevole) dei mezzi posti per acquistare la debita scienza, a l'adempimento del dovere. (Vedi il testo). La quale insufficienza, si ha sempre che non si adoperi all'uopo quella perspicace oculatezza che un buon padre di famiglia o un probo cittadino sogliono adoperare ne le cose proprie, come s'è detto, senza toccare i limiti, pel contrario, eccessivi dello scrupolo. « *Nec supina ignorantia ferenda est... nec scrupulosa inquisitio exigenda* » ha la norma del Diritto Romano (*l. 6 ffrr. de jur. et fact. ignor.*) da seguirsi anche pel foro nostro; ma di questo a suo luogo. Cfr. Lega, loc. cit., 42, n. 6, (88).

§ 2. *Ignorantia solius poenae imputabilitatem delicti non tollit, sed aliquantum minuit.* Perché sottintende la conoscenza di una legge che vieta l'azione o l'impone; non sarebbe altrimenti « ignorantia *solius* poenae », ciò che ne l'ipotesi del legislatore è vero anche per i delitti di sola creazione politica. Posta poi la conoscenza di una legge, la responsabilità di chi l'infrange non può essere messa in dubbio, e quindi la morale e giuridica imputabilità (89).

È però questa da l'ignoranza della *sola* pena annessa al precetto legale violato alquanto diminuita. Dice *alquanto* il legislatore e non assolutamente *diminuita*, perché qualora specialmente si tratti di legge divina o umana interprete del diritto divino naturale o positivo e di legge anche solo umana, ma fondamentale per la vita del consorzio civile od ecclesiastico, è quasi impossibile non avere almeno l'idea generica di una qualche pena che l'accompagni e corrobori come sanzione.

Effettivamente però tale ignoranza diminuisce il grado di imputabilità 1° perché è la pena conosciuta nel suo grado e gravità, che dà il concetto esatto del valore della legge in sé medesima e ne l'apprezzamento giuridico de l'autorità che la pena infligge; 2° perché l'ignoranza della pena non con-

(87) R. 45, R. J., in VI: « *Inspicimus in obscuris quod est verisimilius vel quod plerumque fieri consuevit* ».

(88) Trid. Sess. XXIV, *De ref. matr.*, c. 5.

(89) Suarez, *De censuris*, Disp. 4, Sect. 8 seg.; Werz, VI, 21; Lombardi, *De del. et poen.*, pag. 51.

sente si produca quel terrore della medesima che esplica la sua efficacia nel tener lontano da l'infrazione della legge. Ciò è specialmente vero pel foro nostro nel caso di pene — *non latae sed ferendae sententiae* — la cui applicabilità o meno dipende da molti dati di fatto, e anche dal prudente arbitrio del giudice o superiore, giusta il disposto del canone 2223 (da vedere). Più ancora quando si tratti di un genere di infrazioni che sia di quelle che il Superiore ecclesiastico suol colpire con pene del tutto arbitrarie o straordinarie, *anche* con precetto fatto alla comunità. (Vedi il can. 2222).

Per quel tanto di responsabilità diminuita che resta senza pena, per l'ignoranza di cui al presente canone, l'ignoranza dev'essere provata, perché a tenore del cit. 16, § 2 — *generatim non praesumitur* — come l'ignoranza *juris*, anche l'ignoranza *poenae*. Quanto al grado di essa in concreto, per rapporto a l'inflizione effettiva della pena, è da vedere a suo luogo il 2229.

La prova dell'ignoranza della pena è raggiunta quando si dimostri che l'agente non ne conosceva l'*esistenza* nel corpo delle leggi. Che un Tizio, conoscendo di essa l'*esistenza*, non ne sappia la *natura* (contenuto del precetto penale) poco importa al fine nostro, perché agisce sempre sapendo d'offendere la legge penale e d'incontrare una sanzione. Si direbbe che andando — *ausu temerario* — contro una pena la cui gravità non conosce, anziché meritare il riconoscimento di una *scusante*, meriti quello di una *aggravante*.

Per l'ignoranza *juris* e per l'ignoranza *poenae*, può chiedersi donde in concreto debba desumersi il criterio per giudicarne, quando sia *conseguente* a volontà e perciò vincibile (90).

Alcuni dicono (Bonacina, *De cens. in gen.* Disp. 1) che la negligenza come fatto dell'uomo dev'essere presa esclusivamente in considerazione, altri (Suarez, loc. cit.) da l'oggetto della legge colpevolmente ignorata. Nonostante che l'atto dell'uomo sia termine immediato del precetto legislativo, è però da l'oggetto ch'ei desume la sua specie; il valore quindi etico-giuridico de l'ignoranza in concreto dipende da l'oggetto della legge. È per questo, che i Teologi insegnano non potersi fondare grave obbligazione su materia lieve. Il canone 2203, § 1, premette la previsione della legge a l'uso della diligenza debita: il canone 2218, § 1, l'oggetto e la gravità della legge, agli elementi soggettivi de l'azione incriminata, per giudicarne (vedi i testi). Lega, loc. cit.

§ 3. *Quae de ignorantia statuuntur, valent quoque de inadvertentia et errore*. L'inavvertenza infatti è una attuale o momentanea ignoranza e nega per il momento in cui viene elicita l'azione criminosa, ogni notizia o scienza della legge penale che si possa avere, come distrae l'attenzione del volere e dell'intelletto dal cercarla se di questo è bisogno. L'errore, come già sopra notammo, è equiparato all'ignoranza (91) perché nega, il concetto che si ha,

(90) Ammettono i filosofi anche una ignoranza *concomitante*; ma questa non ci riguarda non influendo sul volere « facit *non*-voluntarium (non *in*voluntarium) quia non potest esse actu volitum, quod ignoratum est ». S. Tomaso, 1ª, 2ªe, q. VI, a. 8. Si gode per essa di aver prodotto un effetto che però non si è voluto: ad esempio l'uccisione del nemico, mentre si voleva uccidere un toro.

(91) D'Annibale, « *error et ignorantia promiscue accipiuntur* », op. cit., I, 127; Lega, loc. cit., n. 1: « In quocumque errore subest *rei ignorantia* quasi genus ».

quello che si dovrebbe avere, per poter operare con bene informata coscienza (92) « *nil volitum quin praecognitum* » dice la Scuola.

In particolare dell'inavvertenza ammoniva il Card. Lega « in foro esterno inadvertentiam non sufficit asserere, sed eam vel juramento vel aliis congruis probationibus coniicere oportet » loc. cit. (92) il che resta vero anche col diritto vigente, avendo essa con l'errore, per il presente canone, contraria la *praesumptio iuris* che grava su l'ignoranza, a la quale entrambi sono equiparati (93). Cfr. Wernz, VI, n. 21. Lugo, *De iust. e iur.*, VII, 43. (Vedi il seguente canone 2203 e c. For. It., art. 5, 47, 49)

(*Continua*). M. Pistocchi.

QUESTIONI DI DIRITTO CONCORDATARIO

I.

L'intervento dello Stato nella vendita dei beni parrocchiali.

Lo Stato italiano, nel Concordato conchiuso con la Santa Sede, ha rimesso la *gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti alla Chiesa,* nelle mani della sola autorità ecclesiastica. È un leale riconoscimento del diritto proprio della Chiesa, che è una società perfetta ed indipendente con fine e mezzi propri, indipendentemente da ogni altra Società. Questa è la forza morale dell'articolo 30 del nostro Concordato:

« *La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili* ».

Con tale esplicito riconoscimento, per i beni ecclesiastici in Italia, viene ad applicarsi la dottrina della Chiesa compendiata nel canone 1495 del Codice di Diritto Canonico:

§ 1. *Ecclesia catholica et Apostolica Sedes nativum ius habent libere et independenter a civili potestate acquirendi, retinendi et administrandi bona temporalia ad fines sibi proprios prosequendos.*

§ 2. *Etiam ecclesiis singularibus aliisque personis moralibus quae ab ecclesiastica auctoritate in iuridicam personam erectae sint, ius est, ad normam sacrorum canonum, bona temporalia acquirendi, retinendi et administrandi.*

(92) *Vera* dicono i moralisti.

(93) È specie d'inavvertenza anche la *dimenticanza*. Cocchi, op. cit., 4; cf. c. 4, X, *De sent. canonum.*, V, 39.

Al diritto sancito dal Codice, il Concordato ha creduto porre un vincolo *per l'acquisto dei beni,* allo scopo, si dice, di evitare il *ristagno della proprietà immobiliare nelle mani della Chiesa.* L'autorità ecclesiastica ha accettato questo vincolo allo scopo di favorire un bene generale e non appartiene a noi vagliarne la opportunità o meno.

Allo stato attuale delle cose, non era possibile, almeno per il momento, aggiustare quanto fu rovinato in mezzo secolo di invadenza arbitraria e di soprusi sconfinati.

L'incameramento e la vendita dei beni ecclesiastici crearono uno stato di cose, leggi e disposizioni, che fu necessario subire anche dopo il Concordato, sebbene si sia mostrata tutta la buona volontà, da parte del Governo, di rimediarvi e ridare, completamente ed universalmente, alla Chiesa, quanto alla Chiesa appartiene, perché possa averne la completa amministrazione.

Non era, infatti, facile consegnare alla Chiesa i diversi milioni realizzati dalla vendita dei beni incamerati. L'autorità ecclesiastica ha preso nota dell'impegno assunto dallo Stato e confida sul leale spirito di conciliazione. Questo significano le parole dell'articolo 30 del nostro Concordato: *Lo Stato italiano finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente...*

La consegna dell'intera somma realizzata dalla vendita dei beni incamerati è una legittima conseguenza di quanto dispone l'articolo 20 del Concordato. *Se lo Stato riconosce nella Chiesa il diritto di amministrare il suo patrimonio, conviene che lo Stato consegni alla Chiesa quanto è della Chiesa e che, ora, lo Stato amministra.* Il differimento della consegna è un semplice accordo fatto per ragioni temporanee, ma che non intaccano il principio riconosciuto e, lealmente, sottoscritto dallo Stato italiano.

Dalla differita consegna dell'intero patrimonio della Chiesa è venuta la legittima conseguenza di dover rispettare le disposizioni e leggi civili riguardanti l'amministrazione di quel patrimonio. Ecco, quindi, la ragione dell'esistenza del Fondo per il culto e *delle leggi che disciplinano la erogazione e l'assegnazione dei beni ai diversi beneficiati, anche ora, dopo il Concordato.*

Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici, con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore.

Non sappiamo quale sarà la somma che lo Stato italiano consegnerà alla Chiesa, in un domani prossimo o remoto. Ciò dipenderà da nuovi accordi che si prenderanno dalla Chiesa e dallo Stato italiano. Certo sarà difficile che lo Stato consegni tutti i milioni incassati per la vendita dei beni incamerati e sui quali hanno messo le mani i diversi Governi passati, per usarli, come condimento, in ogni sorta di bilancio. *Si sarà fortunati se si arriverà alla consegna della somma che, attualmente, figura come capitale del Fondo per il culto.*

Comunque sia, su tale questione, vedranno gli organi competenti ai quali la faccenda interessa direttamente, e *non si verrà meno alla esatta osservanza delle quattro virtù cardinali.*

A noi solo interessa notare l'impegno che lo Stato ha preso, con l'arti-

colo 30 del Concordato, di continuare la elargizione del supplemento di congrua, anche ora, *nella stessa misura che leggi anteriori al Concordato designavano,* e ciò anche quando le risorse del Fondo per il culto non bastassero. E questo impegno lo Stato lo mantiene, e sappiamo che, annualmente, diversi milioni vanno a rinfondersi nel bilancio del Fondo per il culto, allo scopo di conservare l'attuale assegno ai beneficiati.

Sotto questo aspetto è giusta la disposizione che leggesi nell'articolo 30 del Concordato: *In considerazione di ciò* (del supplemento di congrua che lo Stato continua a dare) *la gestione patrimoniale dei detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano.*

Lo Stato ha voluto garantirsi contro un possibile danno per un'alienazione di immobili, dannosa all'Ente, per un contratto oneroso, che avrebbe messo il Fondo culto nella necessità di integrare il reddito beneficiario danneggiato per la alienazione o contratto precipitoso ed imprudente.

Ma qui ci domandiamo: *In forza di tale diritto, può, ora, lo Stato richiedere la sua autorizzazione per la rendita di un bene immobile di un beneficio?*

Lo Stato italiano, praticamente, ha risoluto la questione in suo favore, stabilendo, nella legge di applicazione, 27 maggio 1928, n. 848: Art. 12. *I rappresentanti legali dei benefici ecclesiastici contemplati nell'articolo 30, 2° capoverso, del Concordato, eccettuate le mense vescovili della Diocesi di Roma e suburbicarie, i Capitoli e le parrocchie di Roma e delle dette Diocesi, non possono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione governativa, da concedersi, sentita l'autorità ecclesiastica, nelle forme che verranno stabilite nel Regolamento.*

Osserviamo che tale disposizione di legge esorbita da quanto fu stabilito nel Concordato.

a) Lo Stato italiano riconosce l'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni della Chiesa alla sola autorità ecclesiastica. *Ma l'autorizzazione governativa da chiedersi,* per gli atti eccedenti da ordinaria amministrazione, *è un vero atto di amministrazione.* Vorrà dire che lo Stato con una mano ha dato la completa amministrazione dei beni anche beneficiari alla Chiesa, e con l'altra l'ha rievocata a sé.

b) *La riserva di intervento dello Stato,* nella amministrazione straordinaria dei benefici, secondo dice il Concordato, articolo 30, *si è mutata,* nella legge di applicazione, articolo 12, *in vera e propria potestà amministrativa;* è lo Stato che autorizza all'atto eccedente la ordinaria amministrazione, l'autorità ecclesiastica sarà solo sentita: « *sentita l'autorità ecclesiastica* ».

c) Messo il principio giuridico dell'articolo 30 del Concordato: *La gestione ordinaria e straordinaria di tutti i beni della Chiesa ha luogo sotto la vigilanza e controllo delle competenti autorità della Chiesa,* è antigiuridico ridurre tale potere ad un semplice « *sentita l'autorità della Chiesa* » con una disposizione di legge, che, certo, *non ha forza di limitare una disposizione concordataria presa, cioè, di comune accordo.*

d) Né tale disposizione di legge è secondo il diritto di riserva messa nell'articolo 30 del Concordato: *In considerazione di ciò la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la sem-*

plice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano.

Intervento sì, autorizzazione no! *L'intervento suppone l'esistenza di un'altra autorità competente con diritto esclusivo; l'autorizzazione suppone, invece, ogni diritto nella sola autorità che lo concede.* E che sia stata questa la volontà del legislatore, appare dalle stesse parole della legge in riguardo al diritto dell'autorità ecclesiastica: *sentita l'autorità ecclesiastica.* Ma il diritto alla gestione ordinaria e straordinaria non si riduce certo *ad una semplice consultazione,* come un diritto di intervento non può cambiarsi *in un diritto che autorizza,* anche dietro consultazione.

Ed allora? Allo stato attuale non possiamo che commentare le disposizioni date. *Non abbiamo voce in capitolo.*

Certo si poteva salvaguardare il diritto dello Stato, per non porlo nella condizione di dover subire gli effetti ed i danni di alienazioni precipitate e fatte senza oculatezza, in un modo più blando, e *non cambiare la sua posizione di « intervento » in quella di « vero amministratore ».*

Non bastava forse richiedere, nelle singole alienazioni e contratti, la costituzione del reddito accertato precedentemente? Questo era un vero intervento, che restava intervento, senza mutarsi in vero ed assoluto diritto di amministrazione.

Come, ordinariamente, succede, in uno affare sì delicato, l'alterazione della disposizione concordataria sarà dovuta agli estensori della legge *che poco hanno dovuto riflettere alla forza delle espressioni usate,* e le disposizioni regolamentari date non potevano essere che *secundum legem.* Dinanzi al fatto compiuto, il più delle volte, è impossibile muoversi. Del resto stando l'impegno « *finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente* » le disposizioni legali non dovrebbero avere che vita temporanea. Solo vorremmo che, nelle diverse circolari esplicative, si tenesse conto della forza della espressione concordataria, e non ridurre il diritto dell'autorità ecclesiastica, in atti eccedenti la *ordinaria amministrazione dei benefici, ad un'azione puramente passiva,* con aperta violazione di quanto le alte Parti contraenti, con leale spirito conciliativo, sottoscrissero.

Sac. avv. P. Vito.

II.

Pensioni e Concordato.

Se il Vescovo, oggi, per imporre la pensione a norma del can. 1429, § 2, abbia bisogno dell'autorizzazione governativa, a norma dell'art. 13 della Legge di applicazione, 27 maggio 1929, n. 848, ed a norma della Circolare 15 luglio 1929, n. 2231. « È quindi da tener fermo, secondo i principî accolti dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, che atti eccedenti la ordinaria amministrazione sono quelli che direttamente od indirettamente modificano od impegnano il patrimonio dell'ente od importano disposizione delle sue rendite in modo da compromettere gli interessi del beneficio ».

Abbiamo la impressione che le interpetrazioni date agli articoli del nostro Concordato siano state di un crescendo impressionante, nella relativa

legge, regolamento, circolari, quasi quasi da mutarne la bella, fresca e simpatica fisionomia originaria.

L'articolo 30 del Concordato dice così: «... la questione patrimoniale di detti benefici (si parla dei soli congruati, ora, però, tale disposizione si è dichiarato debba estendersi anche ai congruabili), per quanto concerne gli atti o contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con l'intervento da parte dello Stato italiano ecc.».

L'articolo 13 della legge dice quali siano detti atti e contratti: «... si comprendono fra gli atti e contratti eccedenti la ordinaria amministrazione, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni volontarie di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultra novennali d'immobili, le liti, sia attive che passive, attenenti alla consistenza patrimoniale degli enti».

La circolare del 15 luglio 1929 osserva che la sopraesposta enumerazione è «in via soltanto esemplificativa» e che «non importano alcuna limitazione del concetto degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione», e si conclude: «È quindi da tener fermo, secondo i principii accolti dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, che atti eccedenti la ordinaria amministrazione sono quelli che direttamente od indirettamente modificano od impegnano il patrimonio dell'ente od importano disposizione delle sue rendite in modo da compromettere gli interessi del beneficio».

Pensiamo che le Alte Parti contraenti, stendendo l'articolo 30 del Concordato, non abbiano potuto mai supporre che si volessero legare le mani dei vescovi, perfino nell'imporre una pensione, sia anche temporanea.

In forza della circolare, sopra citata, il vescovo per imporre una pensione anche temporanea, a norma del canone 1428, § 2, ha bisogno dell'autorizzazione civile, perché tale pensione *dispone delle rendite del beneficio in modo da compromettere gli interessi del beneficio* il quale, fino alla morte del pensionato, non potrà conferirsi che *cum diminutione redituum* e, questo, secondo il nostro modesto modo di vedere, significa appunto la espressione della circolare: «In modo da compromettere gli interessi del beneficio».

Osserviamo: l'articolo 13 della citata legge enumera gli atti che intaccano la consistenza patrimoniale dell'Ente.

Tale disposizione è una giusta conseguenza della disposizione data, che cioè lo Stato si riserva il diritto di intervento negli atti e contratti eccedenti la ordinaria amministrazione di quei benefici per i quali potrebbe essere tenuto a supplire la deficienza del reddito.

Però notiamo che la legge parla di atti e contratti che *intaccano la consistenza patrimoniale* che, necessariamente, s'intende, porta ad una diminuzione di reddito, ma niente dice *della diversa assegnazione di parte del reddito vero, reale del beneficio.*

In tale diritto di intervento la citata circolare distingue due cose:

1° *Il diritto di salvaguardare la consistenza patrimoniale del beneficio;*

2° *Il diritto di intervento per poter disporre dell'assegnamento dei redditi beneficiari.*

Sono due cose distinte e ben separate.

Nella legge di applicazione si parla di intervento da parte dello Stato, allo scopo di garantire la consistenza patrimoniale; non si parla, invece, di intervento per l'assegnazione del reddito. L'intervento, allo scopo di garantire la consistenza patrimoniale, è giustificato dal fatto che, compromessa la consistenza patrimoniale, ne viene un danno al beneficio che il Governo vuole tutelare, mentre, rimasta inalterata la sua consistenza patrimoniale, è assicurato, più o meno stabilmente, il medesimo reddito, scongiurandosi, così, il pericolo, da parte del Governo, di dover rifondere e supplire quanto fosse stato distratto o perduto.

L'intervento, dunque, dello Stato è diretto a salvaguardare la sola consistenza patrimoniale, perché solo da quel pericolo potrebbe sorgere una diminuzione stabile, permanente ed irreparabile del reddito, che porrebbe lo Stato nella condizione di dover supplire a quanto manca. Mentre, invece, una diversa assegnazione di minima parte del reddito beneficiario, *oltre a non minacciare la consistenza patrimoniale*, è sempre cosa provvisoria e temporanea, e che, sempre, ha per scopo di liberare il beneficio, specie parrocchiale, da poco abili titolari, per conferirlo a chi promette il maggior bene delle anime, ed è questo un diritto esclusivo dell'Ordinario.

Ma si dirà: L'intervento dello Stato è diretto a garantire la consistenza patrimoniale, proprio per garantire il reddito accertato ai singoli beneficiati.

Crediamo che sia necessario distinguere.

Lo Stato volle garantire, integrando dove mancasse, un minimo di reddito che, per i parroci, per es., è di L. 3500. Noi crediamo che lo Stato, per l'impegno preso, debba garantire quel minimo di reddito *ai singoli benefici, e non ai singoli beneficiati.*

Nel primo caso lo Stato esercita un diritto sui benefici, che la Chiesa ha riconosciuto ed approvato, perché arreca un vantaggio ed è una parziale restituzione di quanto, in tempi tristi, incamerò.

Nel secondo caso *verrebbe ad esercitare un certo diritto sul beneficiato, che,* qua talis, *dipende, anche economicamente, dalla sola autorità ecclesiastica.*

E noi crediamo che, a tale criterio dottrinale si sia informata la disposizione concordataria, con la quale si dispone che il rappresentante del Governo intervenga solo nella *riconsegna beneficiaria,* perché, in questo caso, l'intervento dice relazione al solo beneficio che lo Stato vuole difendere da possibili danni; mentre è negato ogni diritto di intervento nella *consegna beneficiaria,* perché la consegna dice diretta relazione al beneficiato, che dipende solo dalla Chiesa. Secondo il nostro modesto pensiero, l'intervento dello Stato è diretto a questo: *assicurare, nella riconsegna, la consistenza patrimoniale e la sua capacità produttiva, e basta.* Nella consegna, poi, spetta all'Ordinario assegnare tutto o parte del reddito al nuovo beneficiato, secondo i dettami del solo Codice di Diritto Canonico.

Una diversa assegnazione di parte del reddito beneficiario non importa *diminuzione nella consistenza patrimoniale* agli effetti dell'intervento governativo, perché, a tale riguardo, il beneficio continua ad avere, anche dopo la concessa pensione, la medesima consistenza patrimoniale.

L'assegnazione della pensione fatta dal Vescovo, a norma del canone 1429, § 2, e che *cessat morte pensionarii*, vincola il reddito e non la consistenza del beneficio, che resta come era per lo innanzi.

Non vogliamo entrare, almeno per ora, nella discussione se con una *Circolare si possa cambiare la fisionomia ad una tassativa disposizione di Legge Concordataria.*

La Circolare comunica la disposizione di legge, la interpreta, *giammai può avere la forza di estenderla a casi,* nella stessa legge, *non previsti e non contemplati.*

La interpretazione estensiva è una nuova legge, che, per aver forza di obbligare, deve sottostare a quelle condizioni che regolano la stessa legge.

E quando trattasi di interpretazione di una legge concordataria, deve avere la piena conoscenza ed adesione di ambo i contraenti.

Ora dubitiamo che la citata Circolare sia stata esaminata da ambo le parti contraenti, perché non era possibile che l'autorità ecclesiastica, con tanta facilità, accordasse l'intervento al Governo, determinato, nella Legge d'applicazione, ai soli mutamenti riguardanti *la diminuzione nella consistenza patrimoniale* anche per la *disposizione delle rendite,* per la semplice ragione che le *disposizioni delle rendite per pensioni temporanee* non intaccano *la consistenza patrimoniale.*

E l'intervento del Governo fu ammesso proprio per questo, per difendere e tutelare la consistenza patrimoniale di un ente, e garentirne, stabilmente, l'accertato reddito. *La temporanea assegnazione di parte del reddito per altro fine tassativamente previsto dal Diritto Canonico, proprio perché non importava «diminuzione nella consistenza patrimoniale» dell'Ente, non giustificava l'intervento da parte dello Stato.*

Solo facciamo una semplice riflessione: Allo Stato attuale due sono le vie per imporre una pensione a norma del canone 1429, § 2:

a) L'Ordinario può imporre la pensione con solo Decreto Vescovile. In tale caso chi succede nel beneficio dovrà rassegnarsi ad averlo *cum diminutione,* stando la imposta pensione;

b) L'Ordinario richiederà l'autorizzazione governativa al suo Decreto, col quale riserva la pensione *in commodum parochi a munere abeuntis.* Il Governo esaminerà i redditi beneficiari, perché deve evitare il pericolo di aggravio sul suo bilancio. Mai sarà disposto a supplire al reddito beneficiario in favore del nuovo parroco, in ragione di quanto è venuto a mancare, per la concessa pensione.

L'intervento si è richiesto proprio per evitare tale pericolo. Ed allora tutto si ridurrà a dare un mondo di fastidi all'Ordinario, che avrà, come necessaria conseguenza, il ritardo della concessione della pensione, in danno di chi, con essa, deve vivere.

Sappiamo, infatti, che tale autorizzazione sarà sempre negata, quando trattasi di beneficio congruato; e solo se vi sarà margine, potrà essere concessa. Ed allora, non era più spiccia la faccenda porre, per es., questa disposizione: «Lo Stato nella concessione del supplemento di congrua non tiene conto delle pensioni gravanti sui benefici»?

Si sarebbe, così, rilasciato in piena libertà degli Ordinari diocesani tale faccenda. Gli Ordinari che conoscono i bisogni delle proprie diocesi, sanno come e quando vincolare parte dei redditi beneficiari, senza arrecare danno ad alcuno, avendo solo di mira il bene di tutti.

E poi non sappiamo che l'Ordinario, il più delle volte, è proprio sui benefici congruati che deve porre la pensione *in commodum parochi a munere abeuntis?* È ciò, sia perché quasi tutte le parrocchie sono congruate, sia anche perché l'Ordinario non ha dove rivolgersi per soccorrere chi non può reggere più la parrocchia e deve andare a riposo.

Osserviamo ancora: È vero che, oggi, l'Ordinario può imporre la pensione, con solo Decreto ecclesiastico; *ma non potrebbero, gli investiti di benefici congruati affetti da pensione, dare fastidio ai loro Ordinari, significando al Governo che è intervenuto un nuovo fatto* « che importa disposizioni delle rendite in modo da compromettere gli interessi del beneficio ». *E ciò senza l'intervento del Governo a norma delle date disposizioni?*

La pratica risponderà a tutti gli interrogativi posti.

Alla espressione « ...disposizioni delle sue rendite in modo da compromettere gli interessi del beneficio », noi abbiamo dato una interpretazione letterale. Ci stimeremmo fortunati se la citata espressione volesse solo riferirsi alla disposizione di quelle rendite, il cui vincolo è una vera alienazione, per es., vincolo legale sul reddito beneficiario a tempo sia determinato che indeterminato.

Sac. avv. P. Vito.

RECENSIONI

B. H. Merklbach, *Summa Theologiae Moralis.* Tom. III, Paris, Desclée de Brouwer et C., 1934.

A breve distanza dagli altri due volumi, giunge, come auguravamo, questo terzo, che completa l'opera. Bel volume, di 952 pagine anche tipograficamente belle, ove l'illustre autore, con quelle doti di dottrina e di esposizione che ormai conosciamo, sulla scorta del Maestro dei maestri, S. Tommaso d'Aquino, ci guida per il campo vastissimo ed arduo dei Sacramenti, che sono poi i mezzi proprii della nostra santificazione. Non ci è possibile l'analisi dei singoli trattati, ma non temiamo di esagerare dicendo che questa del P. Melkerbach è tra le migliori opere istituzionali di teologia morale scritte di recente ed incontrerà certamente il più largo favore, specialmente nelle scuole. La costante aderenza al pensiero tomistico se inspira ed anima tutto il lavoro, non impedisce tuttavia al dotto e sagace A. di tener d'occhio la realtà multiforme e complessa della vita moderna alla quale egli vuol porgere luce e guida e aiuto per elevare se stessa alle mète purissime cui Cristo la chiama.

Chan. Francis Trochu, *La bienheureuse Jeanne Antide Thouret.* Vitte, Paris, 1933. — Fr. 20.

Non è soltanto una biografia, ma un vero studio storico, ascetico e mistico di particolare interesse, presentato con arte omai autorevolmente e universalmente riconosciuta al chiaro autore. Particolare interesse hanno per noi le persecuzioni e le lotte che con eroica fortezza accettò e sostenne la beata fino

alla vittoria. Quando il clero gallicano aggiogato al carro di Cesare sferrò l'attacco implacabile, ella non vacillò, non esitò, ella valicò le Alpi, venne a Roma, alla casa del Padre, ed ebbe, dal Padre, la benedizione che tempra i martiri, la luce che vince ogni tenebra; e rimase in Italia, come una delle nostre, come una di noi, e fu nostra sorella, e sorella e madre dei nostri poveri, dei nostri malati, dei nostri afflitti: fu il nostro san Vincenzo de' Paoli. L'Italia deve conoscere di quali miracoli è capace perennemente la Chiesa, soltanto la Chiesa di Cristo. Altro che le sigarette e le caramelle tossiche della Ymea! E l'Italia sa distinguere, sa amare, sa riamare fino alla passione, fino all'apoteosi.

P. J. Grimal S. M., *Alla scuola di Gesù*. Meditazioni per la formazione dei sacerdoti. Voll. 2, Trento, Lib. ed. pr. «Artigianelli». — L. 16.

L'opera originale fu scritta in francese da un sacerdote, figlio di Maria, il quale prima di scriverle le ha vissute, lungamente vissute: egli giunge all'ascetica dalla cattedra di teologia dogmatica ed è forse per questo che tanto nella presente opera quanto nell'altra *Le Sacerdoce et le sacrifice de notre Seigneur Jesus-Christ* (Paris, Beauchesne), egli conquista prima la mente e poi il cuore, o, se più vi piace, simultaneamente e mente e cuore, così come è necessario per conquistare e dirigere l'uomo, tutto l'uomo, tutto il sacerdote a compiere in sé costantemente l'imagine e come la copia fedele di Gesù Cristo: *Sacerdos alter Christus*. Noi vorremmo che queste meditazioni avessero la più larga diffusione nei seminarii e negli altri istituti ove si educano gli apostoli di domani; e vorremmo che si diffondessero ampiamente anche tra i sacerdoti i quali se ne sentiranno incuorati ed aiutati a risuscitare in sé ogni giorno la grazia che fu loro concessa per l'imposizione delle mani del Vescovo. La bella traduzione del sac. Luigi Montalti facilita tra noi tale diffusione secondo il voto che autorevolmente formula in una ambita lettera S. Ecc. Rev.ma Mons. Scozzoli, Vescovo di Rimini.

Chaffanjou, *Il Crocefisso e le sue lezioni*. Tradotto da T. Ricci, 2ª ed. ital., Torino, Marietti, 1934. — L. 4.

Richiamiamo l'attenzione dei lettori su queste parole tolte dalla Introduzione: «Ahimé! il secolo presente ci ha presa la croce. Fra lei e noi ha posto un mondo di falsi principii, di errori dannosi, di condiscendenze e facilità di costumi, tanto che il sanguinoso mistero non ha più le stesse attrattive né la stessa potenza per dare la vera impronta al nostro cristianesimo». Urge lavorare in senso contrario, meditare e far meditare con semplicità evangelica il gran libro che è il Crocefisso. Queste pagine sono ottima guida.

Jacques Maritain, *Du régime temporel et de la liberté*. Ed. Desclée De Brouwer e C., Paris. — Fr. 12.

In questa serie importante di saggi l'A. costruisce su principî e su sviluppi tomistici una vera e propria filosofia della libertà, dentro la quale l'universo di libertà, pure presupponendo l'universo di natura, si costituisce a sé in ordine irriducibile e si svolge su di un dinamismo che, partendo dal libero arbitrio, giunge a una libertà di autonomia. Segue la trattazione di problemi singoli, intesi a determinare la missione terrena del cristianesimo nel nostro tempo e i mezzi più opportuni per attuarla. Un'interessante appendice tratta della persona e della proprietà, e riferisce per intero il testo gandhiano della «rivendicazione civica del vero».

Direttore responsabile: D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16